



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2020

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie
per gli esercenti la professione forense e altre attività professionali

ONOREVOLI SENATORI. – La disciplina sull'equo compenso realizza un principio di civiltà giuridica, di diritto essenziale per uno Stato democratico che tuteli valori costituzionalmente protetti. Il diritto dei professionisti ad un compenso dignitoso e rispettoso delle qualità, dell'impegno e delle responsabilità professionali, per molti anni, è stato affievolito e compresso dall'abolizione delle vincolabilità dei minimi tariffari e dall'imposizione di grandi clienti, banche, assicurazioni, ma anche pubblica amministrazione, che, abusando del proprio maggior potere contrattuale, determinavano compensi iniqui e spesso avvilenti.

Le clausole vessatorie ed abusive che violavano anche principi di buona fede e correttezza, imponendo che molte attività professionali fossero svolte con l'esclusione di alcuni compensi, ovvero che molte spese restassero a carico del professionista, sono state dichiarate espressamente nulle dalla legge.

In particolare, l'articolo 13-*bis*, recante « Equo compenso e clausole vessatorie », della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante « Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense » (introdotto dall'articolo 19-*quaterdecies*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante « Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili », convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172), al comma 8 dispone che le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato. Si riporta il testo dei citati commi 4, 5 e 6: « 4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le

clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. 5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono: a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito; d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione; f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte; h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fat-

turati; i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto. 6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione ».

La nullità di tali clausole, così esplicitata, si riferisce a fattispecie che già in precedenza presentavano gravi vizi per l'evidente mancanza di causa, stante il divario tra le obbligazioni che il professionista assumeva e la discrezionalità del comportamento del cliente forte, fino ad annullarne la coerenza nell'assenza di corrispettività e ad intaccare il sinallagma alla base del rapporto svilito nella parte economica e sbilanciato giuridicamente per l'invadenza e l'onerosità degli obblighi assunti dal professionista.

« Patologia », questa, propagatasi in virtù della diffusione del fenomeno della predisposizione unilaterale del regolamento negoziale nella contrattazione di massa, con conseguente iniquità del suo contenuto ed immeritevolezza degli interessi perseguiti mediante l'accordo e, per questo motivo, causa di invalidità del contratto tra avvocato e cliente.

Tale approccio è stato dunque significativamente fatto proprio dal legislatore, con specifico riguardo agli avvocati, laddove – come già visto – ha introdotto l'obbligatorietà di un « equo compenso » in favore dei medesimi, nei rapporti con i contraenti cosiddetti « forti », considerando non equo il compenso non « proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale ».

Il legislatore, quindi, ha definitivamente fatto chiarezza rispetto al lavoro dei professionisti, riconoscendo applicabile a questi ultimi l'articolo 36 della Costituzione, in base al quale « il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro ».

L'entrata in vigore della succitata normativa sull'equo compenso regola i soli rapporti sorti successivamente al 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore del testo novellato dell'articolo 13-bis della legge n. 247 del 2012, di talché, la mancanza di norme di coordinamento intertemporale lascia fuori da tale regolamentazione il preesistente contenzioso tra avvocati e clienti « forti » di identico contenuto, che in realtà costituisce la premessa logico-giuridica della stessa legge sull'equo compenso, avendo il legislatore disciplinato con tale legge una situazione di « squilibrio » contrattuale già esistente da anni, riconosciuta come obiettivamente inquinante i rapporti tra avvocati e clienti « forti », e che conferma – ove mai ve ne fosse bisogno – la necessità, in tali ipotesi, di un riequilibrio contrattuale a favore del professionista.

È evidente, allora, l'illogicità giuridica di una normativa che taccia di nullità quelle stesse clausole che nei contenziosi in corso possono essere considerate valide poiché contenute in contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge che ne ha esplicitato la nullità.

Poiché la nullità costituisce una caratteristica genetica del negozio giuridico, che nasce viziato tanto che può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non appare sostenibile che lo stesso « abuso » dichiarato oggi nullo continui ad essere considerato efficace perché « nato » prima dell'entrata in vigore della legge.

E ciò anche in considerazione dell'omogeneità dell'interesse da tutelare, sussistente tanto in relazione a situazioni giuridiche venute ad esistenza dopo l'entrata in vigore del suddetto articolo 19-*quaterdecies*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, quanto in relazione a quelle precedenti.

Tale conclusione, del resto, corrisponde anche ad un'interpretazione « costituzional-

mente orientata » e conforme anche alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, canoni interpretativi ormai immanenti al nostro ordinamento ed ai quali ogni Giudice è tenuto ad uniformarsi.

Il comma 487 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha modificato alcuni aspetti della disciplina sull'equo compenso prevedendo: un più stretto rapporto del compenso con i parametri tariffari previsti da un decreto del Ministro della giustizia; la presunzione assoluta di vessatorietà di una serie specifica di clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state og-

getto di specifica trattativa e approvazione; l'eliminazione della disposizione che prevede che l'azione di nullità possa essere esercitata entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione del contratto che viola la disciplina sull'equo compenso (conseguentemente l'azione di nullità di viene imprescrittibile).

Il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, ha come obiettivo la parità di trattamento tra il professionista che abbia subito « abusi » per effetto di convenzioni perfezionate antecedentemente al 1° gennaio 2018 e quello che tali convenzioni ha stipulato successivamente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dall'articolo 1, comma 487, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica ai giudizi tra i professionisti e le imprese indicate al comma 1 del medesimo articolo 13-*bis*, pendenti in ogni stato e grado del processo alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al comma 1, la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità previste dall'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dall'articolo 1, comma 487, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.

